

# Legge sulle poste (LPO)

Disegno

## Modifica del

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto del 25 febbraio 2002<sup>1</sup> della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale;

visto il parere del Consiglio federale del 22 maggio 2002<sup>2</sup>,

*decreta:*

### I

La legge del 30 aprile 1997<sup>3</sup> sulle poste è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3 e 4*

<sup>3</sup> La Posta gestisce una rete capillare di uffici postali. In tutte le regioni del Paese tutti i gruppi della popolazione devono poter accedere a un ufficio postale situato a una distanza ragionevole, che offre almeno le prestazioni del servizio universale.

<sup>4</sup> La Confederazione indennizza annualmente alla Posta una parte dei costi non coperti dalla rete di uffici postali.

### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2002 4581

<sup>2</sup> FF 2002 4593

<sup>3</sup> RS 783.0